

Numero
4827

fr

0

Bellinzona
5 ottobre 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Commissione della sicurezza sociale e
della sanità
3003 Berna

*Invio per posta elettronica in formato Word
e PDF a tarife-grundlagen@bag.admin.ch*

Procedura di consultazione 22.431 n Iv. Pa. CSSS-CN. Eccezioni all'obbligo di esercitare l'attività per tre anni di cui all'articolo 37 capoverso 1 LAMal in caso di comprovata penuria di medici

Gentili signore, egregi signori,

con scritto 26 agosto u.s. ci avete sottoposto per parere il progetto preliminare di modifica dell'art. 37 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal).

Nel ringraziarvi per averci interpellato, vi trasmettiamo di seguito le nostre osservazioni.

Prima di entrare nel merito del progetto di modifica riteniamo opportuno sottolineare come la scrivente autorità sostenga i concetti fissati dall'art. 37 LAMal e gli obiettivi che esso si prefigge. A tal proposito rileviamo quindi, come anche sottolineato con scritto del 23 settembre 2022 dell'Ordine dei medici del Canton Ticino al Dipartimento della sanità e della socialità, la necessità di poter far fronte ad un'eventuale penuria di operatori sanitari in specifici settori più a rischio per il tramite di strategie a lungo termine, che permettano di prevenire una futura offerta sanitaria carente. Siamo purtroppo consapevoli che esse non potranno portare i propri frutti in tempi celeri e che allo stato attuale occorra dunque operare con un altro tipo di intervento. Considerato però che la via di una progettazione più a lungo termine debba essere quella privilegiata, sosteniamo l'importanza di prevedere, come fatto, un limite temporale a questa norma eccezionale (posto al 31 dicembre 2027).

La modifica di legge posta in consultazione prevede di inserire una norma derogatoria ad uno dei requisiti posti dall'art. 37 LAMal ai medici che voglio esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria medico sanitaria (AOMS), in particolare a quello di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Con tale progetto si vuole in sostanza permettere ai Cantoni di fare un'eccezione a tale obbligo nel caso vi sia un'insufficiente copertura sanitaria.

Scopo principe della modifica della legge sull'assicurazione malattie (LAMal) del 19 giugno 2020, entrata in vigore il 1. gennaio 2022, è quello di garantire ed accrescere la qualità delle cure così come di tutelare la sicurezza dei pazienti, implementando diversi livelli di intervento. La conoscenza del sistema sanitario svizzero e del territorio in cui si intende esercitare mirano ad assicurare tale scopo, e sono certamente aspetti da sostenere e da garantire. Ciò nonostante la penuria di medici in alcuni settori, a seguito anche delle rigide condizioni introdotte dal nuovo articolo 37 LAMal, potrebbe, in taluni casi particolari, sortire l'effetto contrario.

Infatti, secondo un'analisi dell'Ufficio federale di statistica, pubblicato su FMH Statistica medica 2021 (pag. 414 e segg.), l'età media dei medici (generici e specialisti) in Svizzera è di circa 50 anni, ed in particolare un medico su quattro ha più di 60 anni. Questo lascia chiaramente intendere che i futuri pensionamenti dovranno per la maggior parte (nel rispetto del numero massimo di medici stabilito nel Cantone) venir compensati con nuove ammissioni ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria medico-sanitaria. In alcune situazioni, a dipendenza del settore di specializzazione o della situazione geografica, potrebbe essere difficile affrontare tale sostituzione solo per il tramite di medici in possesso dei tre anni di specializzazione presso un centro riconosciuto. Nel Cantone Ticino quest'eventuale penuria potrebbe mostrarsi in un prossimo futuro nelle zone periferiche ed in quelle più discoste.

Durante questi mesi di applicazione dei nuovi criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione AOMS, le competenti autorità cantonali hanno potuto costatare come il cambiamento importante e repentino imposto dalla modifica della LAMal del 19 giugno 2020 abbia colto di sorpresa molti medici che già si trovavano in ambito formativo da diversi anni, se non al termine della propria formazione, senza averla però svolta all'interno di un centro di specializzazione riconosciuto. Appare piuttosto paradossale che una norma così restrittiva non sia stata affiancata da una norma transitoria. Pur consci che questo aspetto non possa essere sanato per il tramite di questa proposta, riteniamo che essa permetterà per lo meno ai Cantoni di farlo nei casi di comprovata penuria di medici.

Nello specifico delle quattro proposte poste in consultazione (una di maggioranza e tre di minoranza), concordiamo innanzitutto con la scelta di limitare l'applicabilità dell'eccezione solo a coloro i quali sono in possesso di un unico titolo di specializzazione in medicina interna generale o quale medico generico, non affiancati dunque da altri titoli di specializzazione, come spesso accade, fatto che eluderebbe lo scopo della modifica.

Proprio perché riteniamo necessario privilegiare l'implementazione di strategie nazionali e cantonali a suffragio di una sufficiente copertura sanitaria su tutto il territorio, mantenendo pertanto la deroga alla regola dei tre anni quale ultima ratio, non ravvediamo la necessità di prevedere un'esplicita norma cantonale a tale scopo, che comporterebbe inoltre un ulteriore dispendio di tempo per le necessarie procedure legislative. Sosteniamo invece l'importanza di lasciare ai Cantoni un ampio margine d'apprezzamento tramite la ponderazione caso per caso dell'esistenza di una situazione eccezionale che giustifichi una deroga. Aspetto reso possibile dalla prima proposta di minoranza.

RG n. 4827 del 5 ottobre 2022

Ci si oppone invece allo stralcio dell'art. 37 cpv. 1bis lett. D LAMal, che porterebbe a non considerare fra i possibili beneficiari delle eccezioni gli psichiatri infantili e dell'adolescenza. Recenti studi effettuati dopo il periodo pandemico hanno infatti messo ampiamente in evidenza il numero ridotto di questa categoria di specialisti, in contrasto con il numero crescente di patologie psichiatriche negli adolescenti. Di fronte ad una penuria di questa categoria i Cantoni non potrebbero far altro che escludere questa specializzazione della limitazione del numero massimo.

Riteniamo infine appropriato lasciare al libero apprezzamento dei Cantoni la nozione di offerta sanitaria insufficiente, questo in considerazione del fatto che l'Ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale, attribuisce loro la competenza nella determinazione dell'offerta di medici calcolata in unità a tempo pieno sul loro territorio, dell'eventuale scelta di prevedere una regionalizzazione e dell'applicazione dei necessari fattori di ponderazione. Questi elementi potranno certamente fungere da fondamento alla competente autorità cantonale per rilevare un'eventuale copertura sanitaria insufficiente.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Claudio Zali

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio di sanità (dss-us.comunicazioni.interne.ac@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet